

1. PREMESSA

Nell'attuale situazione di pandemia di COVID-19 diffusa a livello mondiale, i provvedimenti governativi impongono che in tutte le attività lavorative vengano rispettate delle regole fondamentali la fine di contenere la diffusione e il contagio del virus SARS-CoV-2.

Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) appartiene alla famiglia di virus Coronaviridae, agenti biologici classificati nel gruppo 2 dell'allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/08. Si tratta di un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino i sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; allo stato delle conoscenze attuali, 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria. Anche se, ad oggi, alcune delle caratteristiche del virus non sono ancora note, alla luce delle informazioni ad oggi disponibili, si osserva una severità degli effetti per le categorie più sensibili (persone over 60 e/o con patologie croniche e/o terapie che possono comportare una ridotta funzionalità del sistema immunitario).

Il presente documento nasce, dunque, dalla necessità di gestire l'emergenza in atto, dovuta alla diffusione dell'epidemia di SARS-CoV-2 nel nostro Paese, anche all'interno dei luoghi di lavoro, in applicazione della normativa vigente elaborata per limitare gli effetti della pandemia. La prosecuzione delle attività produttive, qualora autorizzate dai provvedimenti governativi, può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

È obiettivo prioritario, infatti, coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Il COVID-19 rappresenta un **rischio biologico generico**, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione (Fonte: **Allegato 12 al DPCM del 07/08/2020**).

Il presente documento è, dunque, da considerarsi un addendum al DVR e uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di protezione e prevenzione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, e alla più generale organizzazione della prevenzione aziendale per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO NAZIONALE SULL'EMERGENZA CORONAVIRUS

I principali provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale, sono i seguenti (Fonte: <http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa>).

Dpcm 7 agosto 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il suddetto Decreto richiama al proprio interno, all'Allegato 9, le **Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**, aggiornate al 6 agosto 2020.

Il suddetto Decreto richiama al proprio interno, all'Allegato 12, il **Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro**, sottoscritto dal Governo e le Parti Sociali il 14 marzo 2020 e aggiornato il 24 aprile 2020.

Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35.

Decreto Legge del 17 marzo n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV).

3. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO NAZIONALE SULL'EMERGENZA CORONAVIRUS NELLE P.A.

Per agevolare il lavoro delle pubbliche amministrazioni nella fase emergenziale epidemiologica da COVID-19, è stata istituita sul sito del Dipartimento della Funzione una raccolta delle principali disposizioni normative vigenti in materia. (Fonte: <http://www.funzionepubblica.gov.it/normativa>).

Direttiva Ministro per la PA n. 3/2020 del 4 maggio 2020

Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni.

Direttiva Ministro PA n. 2/2020 del 12 marzo 2020

Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Registrata alla Corte dei conti il 12 marzo 2020 n. 446.

Direttiva Ministro PA n. 1/2020 del 25 febbraio 2020

Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 6 del 2020.

Registrata alla Corte dei conti il febbraio 2020 n. 338.

Circolare Ministro per la PA n. 3/2020 del 24 luglio 2020

Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Circolare Ministro per la PA n. 2/2020 dell'1 aprile 2020

Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19" - Circolare esplicativa.

Registrata alla Corte dei conti il 2 aprile 2020 n. 585

Circolare Ministro per la PA n. 1/2020 del 4 marzo 2020

Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.

4. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO REGIONALE SICILIANA SULL'EMERGENZA CORONAVIRUS

Le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Siciliana sono le seguenti (Fonte: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione).

Ordinanza contingibile e urgente n. 33 del 22 agosto 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 32 del 12 agosto 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 31 del 09 agosto 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 30 del 31 luglio 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 29 del 30 luglio 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 28 del 14 luglio 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 27 del 14 luglio 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 26 del 2 luglio 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 13 giugno 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 24 del 6 giugno 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 23 del 03.06.2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 02.06.2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17.05.2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 20 del 01.05.2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 19 del 01.05.2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30.04.2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18.04.2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18.04.2020 - Allegato 1

Ordinanza contingibile e urgente n. 16 del 11.04.2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 08.04.2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 14 del 03.04.2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 13 del 01.04.2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 12 del 29.03.2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 11 del 25.03.2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 10 del 23.03.2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 10 del 23.03.2020 - Allegato

Ordinanza contingibile e urgente n. 9 del 23.03.2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 8 del 23.03.2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 7 del 20.03.2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 19.03.2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13.3.2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 4 del 08.03.2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 3 del 08.03.2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 26.02.2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 25.02.2020

5. NUOVO CORONAVIRUS E COVID-19 [Fonte: <http://www.salute.gov.it/>]

I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (*MERS, Middle East respiratory syndrome*) e la Sindrome respiratoria acuta grave (*SARS, Severe acute respiratory syndrome*).

Identificati a metà degli anni '60, il nome deriva dalla loro forma al microscopio, simile a una corona. Essi sono noti per infettare l'uomo e alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, in Cina, a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (**SARS-CoV-2**). A indicare il nome è stato un gruppo di esperti incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di "**SARS-CoV-2**".

La malattia provocata dal nuovo coronavirus, così come annunciato l'11 febbraio 2020 dall'OMS, è stata chiamata "**COVID-19**". La nuova sigla è la sintesi dei termini *CO*-rona *VI*-rus *D*-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

5.1 Sintomi di una persona con COVID-19

I sintomi più comuni di una persona con COVID-19 sono rappresentati da febbre, stanchezza, tosse secca, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

Alcune persone si infettano e non sviluppando alcun sintomo sono definite positive ma asintomatiche. Generalmente nei bambini e nei giovani adulti i sintomi sono lievi e a inizio lento. Circa 1 persona su 5 con COVID-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie, richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero. Le persone anziane e quelle con malattie pre-esistenti, come ipertensione, malattie cardiache o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.

5.2 Periodo di incubazione

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

5.3 Trasmissione

Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è un virus respiratorio la cui via principale di trasmissione, secondo l'OMS, in base ai dati attuali disponibili, avviene attraverso il contatto stretto con persone sintomatiche. Il virus si diffonde principalmente da persona a persona attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio tramite la saliva, tossendo e starnutando, attraverso contatti diretti personali, attraverso le mani (ad esempio toccando con le mani contaminate, non ancora lavate, la bocca, il naso o gli occhi). In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

In ogni caso, è fondamentale il rispetto delle norme igieniche delle mani e delle superfici. Anche l'uso di detergenti a base di alcol e di disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70% o a base di cloro all'0,1% (candeggina) sono sufficienti a uccidere il virus. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol (concentrazione di alcol di almeno il 70%).

5.4 Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata dal nuovo coronavirus e al momento non sono disponibili vaccini in grado di proteggere dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche e vaccini sono in fase di studio.

5.6 Approfondimenti

Ulteriori informazioni sul nuovo Coronavirus si possono trovare su:

- Ministero della Salute:
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
- Istituto Superiore di Sanità, Epicentro:
www.epicentro.iss.it/coronavirus/
- European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC):
<https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus>
- World Health Organization (WHO - OMS):
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

6. DEFINIZIONE DI CASO DI COVID-19 PER LA SEGNALAZIONE

La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili. L'ultimo aggiornamento di tali definizioni è dato dalla **Circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 9/03/2020**.

6.1 Caso sospetto di COVID 19 che richiede esecuzione di test diagnostico

1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi.
2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi.
3. Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. Nell'ambito dell'assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con sintomatologia di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell'area o nel Paese è stata segnalata trasmissione locale.

6.2 Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

6.3 Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento che rispondano a specifici criteri indicati dalla normativa vigente, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

6.4 Definizione di “contatto stretto”

Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come:

- Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);

- Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- Un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

7. PROBABILITÀ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

Sulle base delle informazioni ad oggi disponibili, è possibile classificare la probabilità di diffusione del contagio sulla base delle circostanze/evidenze legate al vivere quotidiano del lavoratore adottato nel periodo dell'emergenza.

CLASSIFICAZIONE	CIRCOSTANZA / EVIDENZA
Bassissima probabilità di diffusione del contagio	Non ha effettuato viaggi negli ultimi 14 giorni
	Ha lavorato in casa negli ultimi 14 giorni
	Non ha avuto contatti con persone rientrate da viaggi negli ultimi 14 giorni
	Non ha avuto relazioni o contatti diretti /indiretti con possibili persone infette negli ultimi 14 giorni
Bassa probabilità di diffusione del contagio	Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi/regioni nelle quali non sono noti casi
	Ha avuto contatti con persone rientrate da meno di 14 giorni da viaggi in paesi/regioni nelle quali non sono noti casi
	Ha lavorato con persone della quale non si ha motivo di sospettare l'infezione.
	Non si può escludere che abbia avuto relazioni o contatti diretti /indiretti con persone che potrebbero essere infette
Media probabilità di diffusione del contagio	Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi/regioni nei quali sono noti casi di contagio
	Ha avuto contatti con persone rientrate da meno di 14 giorni da viaggi in paesi/regioni nei quali sono noti casi di contagio.
	Ha avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone per i quali c'è motivo di ritenere siano potenzialmente infetti.
	Ha lavorato negli ultimi 14 giorni con utenza esterna in aree in cui si sono verificati casi.
	Ha lavorato negli ultimi 14 giorni a stretto contatto con soggetti che si sono rivelati <i>sospetti</i>
Elevata probabilità di diffusione del contagio	Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi/regioni classificate a rischio e ha avuto interazioni con persone di quelle aree
	Lavora con utenza potenzialmente infetta nel comparto sanitario, aeroportuale, centri di smistamento ecc.
	Ha lavorato interagito con utenti e soggetti che sono stati posti in quarantena perché classificati sospetti (contatto secondario).
Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	Lavora a diretto contatto con utenza infetta (presenza di casi confermati)
	Negli ultimi 14 giorni è stata a contatto diretto con persone infette (casi confermati)
	E' stato in aree con accertata trasmissione locale da meno di 14 giorni

8. ANALISI DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Il nuovo Coronavirus, essendo un “nuovo” virus che può comportare danni anche gravi alla salute dell'uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all'interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l'uomo (art. 268 d.lgs. 81/08).

L'obbligo per il Datore di Lavoro di valutazione del rischio biologico ricorre qualora l'attività lavorativa comporti la possibile esposizione a un “agente biologico”, ossia qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni” (v. artt. 266 e 267 D.Lgs. 81/2008).

La classe di appartenenza, a volte erroneamente considerata sinonimo di “pericolosità” dell'agente biologico, è una classificazione dinamica che tiene conto dei vari fattori che aiutano il Datore di Lavoro a correttamente gestire il rischio biologico per i dipendenti. I fattori che determinano l'appartenenza ad una specifica classe sono: l'infettività, la patogenicità, la virulenza e la neutralizzabilità. Al momento della redazione del presente documento, come definito dall'ICTV (dall'International Committee on Taxonomy of Viruses) la classe di appartenenza del COVID-19 è la classe 2 degli agenti biologici secondo l'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.

Il caso concreto delle attività svolte dagli **Uffici del Comune di Ribera** è quello di un ambiente di lavoro in cui l'esposizione all'agente biologico è di *tipo generico*, caratterizzato da un'esposizione occasionale legata alla possibilità che gli agenti biologici si possano trovare in tutti gli ambienti di lavoro così come in qualsiasi altro contesto, a prescindere dalla azione di lavoro e dalle condizioni ambientali. Nel caso di svolgimento di attività degli uffici amministrativi, delle attività di sportello con l'utenza o di servizi di vigilanza e viabilità ordinari, esso può essere assimilato a quello della popolazione generale (**Circolare Ministero della Salute n. 0009335-18/03/2020**).

In questo caso, l'eventuale valutazione effettuata dal Datore di Lavoro per il cosiddetto “Rischio Biologico Generico” si applica a tutti gli agenti biologici (non dipende dalla classe di appartenenza) a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro come nella loro normale vita privata;

Stante la situazione di allarme sociale e la facilità di contagio del virus, vi è la necessità di provvedere, da parte del Datore di Lavoro, all'applicazione delle misure di prevenzione e protezione prescritte dalla normativa vigente per la limitazione del contagio e della diffusione del “nuovo” agente biologico detto nuovo coronavirus, indipendentemente dalla tipologia di esposizione al rischio biologico.

L'esposizione al virus SAR-CoV-2, dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione e di valutazione del rischio, è analogo ad esempio al rischio influenzale e, di conseguenza, quest'ultima genericamente connessa alla presenza contemporanea di esseri umani sul sito di lavoro.

9. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI TIPO GENERICO

In un tale contesto, come proposto dal *Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione* dell'INAIL, approvato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile, il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

L'applicazione della metodologia di valutazione integrata proposta dall'INAIL è basata su una matrice di rischio adattata da un modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense integrando i dati del contesto lavorativo italiano delle indagini INAIL e ISTAT.

Essa si basa su una matrice di rischio elaborata sul confronto di scoring attribuibili in funzione della variabile ESPOSIZIONE, dalla variabile PROSSIMITÀ e dalla variabile AGGREGAZIONE, in considerazione della specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro che nell'insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio.


Per la definizione del valore attribuibile alla variabile ESPOSIZIONE e alla variabile PROSSIMITÀ, si usa la seguente scala di valori:

ESPOSIZIONE		PROSSIMITÀ	
0	Probabilità bassa (es. lavoratore agricolo)	0	Lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo
1	Probabilità medio-bassa	1	Lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato)
2	Probabilità media	2	Lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso)
3	Probabilità medio-alta	3	Lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio)
4	Probabilità alta (es. operatore sanitario)	4	Lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico)

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della variabile AGGREGAZIONE:

AGGREGAZIONE	
1.00	Presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico)
1.15 (+15%)	Presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti)
1.30 (+30%)	Aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici)
1.50 (+50%)	Aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa)

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore all'interno della matrice di rischio seguente, nella quale verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto:



Nel caso delle attività di tipo tecnico-amministrativo che prevedono contatti con utenti esterni ma comunque contingentabili e/o organizzativamente controllabili, l'attribuzione orientativa della classe di rischio suggerita è la seguente:

SETTORE PRODUTTIVO	CLASSE DI RISCHIO
CODICE ATECO O AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	BASSO

La suddetta valutazione è da considerarsi orientativa per il settore produttivo individuato poiché riferita a condizioni ambientali, di contesto e organizzative medie del settore, al fine di far emergere una consapevolezza integrata dell'attuale scenario di emergenza sanitaria.

Appare evidente che tale valutazione, nel caso specifico degli **Uffici del Comune di Ribera** può essere considerata in linea con quanto previsto, anche alla luce dell'andamento epidemiologico dei casi COVID-19 che vede la Sicilia tra le regioni meno colpite dalla diffusione del virus, seppur con un incremento dei casi nell'ultimo periodo.

Le procedure che il Datore di Lavoro, mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il R.S.P.P., Medico Competente ed R.L.S. deve applicare sono, quindi, quelle di Prevenzione del *Rischio Biologico Generico*, adottando comportamenti basati su informazioni corrette e valutando nel suo complesso la verifica ed integrazione delle procedure operative di gestione del rischio.

Le misure di prevenzione e protezione andranno, di volta in volta del caso, individuate nel rispetto del principio generale di proporzionalità tra entità del rischio e livello delle azioni da porre in essere, sempre in relazione all'evoluzione dell'epidemia e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti.

In riferimento all'attuale situazione di emergenza per il contrasto alla diffusione del nuovo coronavirus si rimarca che le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con le recenti norme e direttive *ad hoc* in sede nazionale e regionale, sono valide al fine di controllare la potenzialità di trasmissione dell'agente e il rischio di contagio, tanto negli ambienti di vita quanto in quelli di lavoro.

10. MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2

Ai sensi della normativa vigente in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-s, la prosecuzione delle attività lavorative deve avvenire in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di sicurezza attraverso l'applicazione di una serie di misure atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia a livello globale.

L'applicazione di tali misure dipende dalla tipologia di attività produttiva svolta, dalla specificità dei processi produttivi e dagli spazi di lavoro disponibili.

In ogni caso, le misure precauzionali di contenimento adottate nell'ambito aziendale per contrastare l'epidemia di COVID-19, faranno riferimento al *Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19*, validato dal Comitato Tecnico-Scientifico e sottoscritto il 24 luglio c.m. con le OO.SS. al quale le singole amministrazioni dovranno adeguarsi, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, esercitabile anche attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza specifici.

Inoltre, le misure precauzionali di contenimento adottate faranno riferimento, ove applicabili, al *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali aggiornato al 24 aprile 2020*, considerando anche le indicazioni contenute nelle *Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aggiornate al 6 agosto 2020*.

In particolare, le misure fornite dall'Accordo del 24 aprile, così come affermato nel successivo *Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" del 3 aprile 2020*, benché riferibili al settore privato, risultano pienamente in linea con le indicazioni fornite alle Pubbliche Amministrazioni con la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, è necessario che ogni Pubblica Amministrazione garantisca la piena attuazione delle indicazioni fornite con la richiamata Direttiva n. 3/2020 e n. 2/2020, nonché con la Circolare n. 3/2020 e n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione.

Tutte le procedure adottate possono variare in qualsiasi istante in conseguenza di eventuali ordinanze da parte delle Autorità Nazionali, Regionali e/o Locali competenti in materia. Eventuali ulteriori limitazioni rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, quali chiusura temporanee di attività, riduzione degli orari di lavoro, limitazioni alle trasferte in siti particolari, ecc., sono adottate dal Datore di Lavoro tramite proprie determinazioni.

10.1 Misure generali di prevenzione igienico-sanitarie

Al fine di limitare la diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, si ritiene necessario adottare le comuni misure preventive di natura igienico-sanitarie disposte sull'intero territorio nazionale dalla normativa vigente:

- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con soluzioni alcoliche contenenti almeno il 60% di alcol. Nei locali aperti al pubblico sono messi a disposizione delle soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- Evitare abbracci e strette di mano;
- Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- Praticare l'igiene respiratoria:
 - Starnutire e/o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso;
 - Gettare i fazzoletti utilizzati immediatamente dopo l'uso, possibilmente in un contenitore chiuso;
 - Lavare le mani dopo aver starnutito/tossito.
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non lavate;
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Per i dettagli sulle misure precauzionali igieniche personali si rimanda al **§ 10.6** del presente documento.

10.2 Informazione

Il Datore di Lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei luoghi di lavoro circa le disposizioni delle Autorità, con apposite informative e/o circolari da notificare a tutto il personale o avvisi da affiggere all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali.

In particolare, le informazioni riguardano:

- L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- La consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Il Datore di Lavoro fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

10.3 Modalità di ingresso in azienda

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea tramite idonea strumentazione che garantisca l'adeguato distanziamento interpersonale. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro e sarà tempestivamente avvisato il Datore di Lavoro.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Tali dati saranno eventualmente trattati in accordo alla disciplina privacy vigente.

Il Datore di Lavoro garantisce, in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura o al pervenire di sintomi riconducibili al COVID-19, la riservatezza e la dignità del lavoratore interessato dalla misura preventiva. Tali garanzie saranno riconosciute anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'Ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto lavorativo, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.

Il Datore di Lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione l'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

L'ingresso di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus,

l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il Datore di Lavoro fornirà la massima collaborazione.

10.4 Modalità di accesso dei fornitori esterni

L'accesso ai fornitori esterni sarà permesso garantendo la riduzione delle occasioni di contatto con il personale in forza, eventualmente individuando modalità, percorsi e tempistiche ad hoc sulla base della tipologia di fornitura/servizio reso.

Durante le operazioni di consegna, laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi; per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dal personale del Comune di Ribera.

Qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (es. impresa di pulizie, manutenzione, ecc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente **§ 10.3**. Eventuali disposizioni specifiche saranno notificate al fornitore del servizio e andranno ad aggiornare il DUVRI (qualora ne sia prevista la redazione), in relazione all'evoluzione dell'emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Le disposizioni del presente Protocollo si estendono alle eventuali aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei luoghi di lavoro.

Verrà data, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e si vigilerà affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

Laddove si verifici un caso di positività al COVID-19 di eventuale utente terzo che ha avuto recente accesso agli spazi degli Uffici del Comune di Ribera, si procederà alla chiusura dei locali per almeno 24 ore ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali interessati secondo quanto previsto dalla **Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute**, nonché alla loro ventilazione e all'adozione di tutte le misure prescritte in caso di esposizione al contagio.

10.5 Pulizia e sanificazione in azienda

Il Comune di Ribera assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e di attesa dell'utenza, degli impianti di condizionamento dell'aria, ivi inclusi tastiere, schermi touch, mouse, da effettuare con adeguati detergenti.

Nel caso in cui dovessero registrarsi casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia,

è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della **Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute**.

10.5.1 Pulizia di ambienti non sanitari con casi di COVID-19 confermati

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della **Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute** nonché alla loro ventilazione.

In particolare, in tutti gli ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto eventualmente presenti devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detersivo. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

10.6 Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio che le persone presenti nei luoghi di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. Il Datore di Lavoro mette a disposizione idonei mezzi detersivi per le mani (sapone e soluzioni disinfettanti per le mani).

I detersivi per le mani di cui sopra sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

In particolare, sono presenti dispenser per le mani in prossimità degli ingressi, nonché in tutte le eventuali altre zone di attesa comuni (es. pianerottoli, spazi di attesa, ecc.).

10.7 Dispositivi di protezione individuale

Per Dispositivi di Protezione Individuale, ai sensi dell'art. 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo".

Tra i vari obblighi prescritti dall'art. 77 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro, a seguito della valutazione dei rischi, deve individuare i rischi che non possono essere ridotti con altri mezzi e, in questo caso, deve individuare i DPI idonei a ridurli, tenendo in considerazione anche le eventuali fonti di rischio che i DPI stessi possono rappresentare per i lavoratori.

I lavoratori a loro volta, ai sensi degli artt. 20 e 78 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., avranno l'obbligo di:

- Utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro;
- Aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti;
- Non apportare modifiche ai DPI forniti;
- Segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione;
- Verificare prima di ogni utilizzo l'integrità e la funzionalità del DPI;
- Seguire le procedure per la riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo.

I lavoratori, secondo le loro mansioni, sono stati dotati di DPI di protezione delle vie respiratorie secondo quanto previsto dal relativo Documento di Valutazione dei Rischi.

10.7.1 Dispositivi di protezione individuale per emergenza COVID-19

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

I criteri di utilizzo, in questo contesto, trovano indicazioni di carattere generale anche in funzione della disponibilità di approvvigionamento fino ad oggi ritenuta difficile. Per tali motivi, infatti:

- Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria;
- È favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS.

Qualora per difficoltà oggettive non sia possibile garantire continuativamente il previsto distanziamento interpersonale e non siano possibili altre soluzioni organizzative, per i lavoratori che svolgono attività in

presenza o che lavorino in maniera ordinaria in postazioni di lavoro in spazi condivisi, è **comunque necessario l'uso delle mascherine** e/o altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (es. barriere separatorie, visiere, ecc.), sulla base della complessità dell'attività lavorativa.

In generale, i DPI vanno indossati laddove vi siano condizioni operative che non consentano il rispetto del distanziamento sociale o nel caso di interventi per i quali è presumibile che possa concretizzarsi un contatto diretto ed inevitabile (assembramenti e manifestazioni di protesta non autorizzati, ecc.).

I suddetti DPI per le vie respiratorie in contesto emergenziale sono da ritenersi aggiuntivi e/o integrativi e non sostitutivi rispetto a quelli eventualmente prescritti nel DVR di riferimento per la mansione specifica.

Per maggiori approfondimenti sui dispositivi di protezione per le vie respiratorie e delle mani, si rimanda al § 15 e al § 16 del presente documento.

10.8 Gestione degli spazi comuni

L'accesso agli spazi comuni (distributori di bevande e/o snack, sale di attesa, ecc.) è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali durante il periodo di utilizzo, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

In particolare, ai fini dell'applicazione delle suddette misure negli spazi comuni, è prevista l'affissione di idonei cartelli informativi e/o specifiche disposizioni (**vedasi Allegato A11**).

10.9 Organizzazione aziendale (es. turnazione, smart work, rimodulazione livelli produttivi)

La crisi epidemiologica da Covid-19 in corso ha imposto l'assunzione di azioni tempestive, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti. In tale contesto, partendo dall'assunto che tutte le Pubbliche Amministrazioni rappresentano insostituibile supporto vitale per l'organizzazione del Paese e per il rilancio economico dello stesso, nonché uno strumento di equità e imparzialità per garantire a tutta la nazione servizi efficienti e puntuali, vanno promosse rapidamente in tutte le realtà del lavoro pubblico misure volte a limitare al massimo le occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti essenziali e indifferibili nell'attuale situazione di emergenza.

Tuttavia, la recente Circolare n. 03/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, evidenzia due aspetti di maggior rilievo: la presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività

ritenute indifferibili ed urgenti e il superamento dell'istituto dell'esenzione dal servizio. In questo contesto, laddove sia possibile, è comunque preferibile assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative rese comunque da remoto del proprio personale dipendente, (es.servizi informatici o telefonici, piani di turnazione o rotazione dei dipendenti che non incidano sugli aspetti retributivi, ecc.)

All'interno dei luoghi di lavoro è necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro. È privilegiata, ove possibile e ove gli spazi a disposizione lo consentano, la possibilità di far lavorare il personale in uffici singoli; laddove più lavoratori contemporaneamente debbano necessariamente svolgere la propria attività nel medesimo locale, si prevede il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro di almeno 1 metro (preferibile, a maggior beneficio di sicurezza almeno 1,5 metri).

Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale come principale misura di contenimento, il personale dovrà essere fornito di mascherina chirurgica o dovranno essere individuate soluzioni alternative per la delimitazione dell'area di lavoro mediante barriere fisiche adeguate (es. pannelli parafuoco, visiere protettive, ecc.) atte a prevenire il contagio tramite droplet.

10.10 Entrata/uscita dei dipendenti

È necessario evitare il più possibile contatti nelle zone comuni o prossime alle porte di ingresso.

Laddove le condizioni logistiche e strutturali lo permettano, è prevista una porta di entrata e una porta di uscita dedicati. In prossimità dell'ingresso/uscita è comunque garantita la presenza di detergenti per le mani segnalati da apposite indicazioni.

10.11 Riunioni, eventi interni e formazione

Gli spostamenti all'interno degli uffici devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali; nel caso di comunicazioni si contatterà preventivamente la persona richiesta.

Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina e successiva areazione dei locali.

Sarà promossa, ove non sia possibile garantire il continuativo distanziamento interpersonale e/o dove le condizioni di affollamento lo richiedano, la formazione del personale in modalità e-learning.

10.12 Gestione di una persona sintomatica in azienda

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento

in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Il Datore di Lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il Datore di Lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

10.13 Sorveglianza sanitaria/medico competente

La sorveglianza sanitaria proseguirà secondo il protocollo sanitario definito dal Medico Competente, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, privilegiando ove necessario, durante il periodo di emergenza, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

È compito del medico competente segnalare all'azienda eventuali situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti in modo che l'azienda possa provvedere alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie e, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Il medico competente sarà, inoltre, coinvolto, per l'identificazione di eventuali soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

È compito del Medico Competente identificare e valutare eventuale soggetti suscettibili che presentano problematiche particolari che possano far pensare a condizioni di partenza preoccupanti, nonché gestire il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbidità con l'infezione possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia. Sarà cura del Medico Competente eventualmente aggiornare il protocollo sanitario e valutare l'opportunità di introdurre una "sorveglianza sanitaria eccezionale".

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

11. ULTERIORI MISURE PREVENTIVE PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Nel presente paragrafo sono riportate una serie di soluzioni tecniche organizzative aggiuntive specifiche da adottare per favorire e meglio gestire l'azione di contrasto e contenimento del contagio da coronavirus.

11.1 Misure specifiche per "attività amministrative e/o a contatto con il pubblico"

Al fine di ridurre la diffusione dell'epidemia e di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nel caso di attività tecnico-amministrative nella quali si ha necessità di contatto con il pubblico, è necessario che:

- Il personale addetto al contatto con l'utenza **si mantenga a una distanza di almeno un metro dal soggetto interessato** per la redazione degli atti amministrativi. All'interno degli uffici, infatti, la misura principale di prevenzione rimane il rispetto della distanza interpersonale;
- Il lavoratore che svolge il servizio in presenza dovrà agevolare il ricambio di aria nell'ambiente attraverso l'apertura periodica delle finestre ivi presenti;
- Al momento dell'apertura al pubblico, gli addetti alle portinerie e i front office (qualora del tipo aperto) **si mantengano a una distanza di almeno un metro dal soggetto interessato**;
- Il lavoratore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso all'utente);
- È fatto divieto di condividere materiale di cancelleria (penne, matite, spillatrici, ecc.), e, qualora ciò sia indispensabile, procedere di volta in volta alla disinfezione con prodotti a base di cloro o alcol;
- Qualora vi sia la necessità di consegnare/ricevere brevi manu dall'utenza i documenti, i lavoratori incaricati della consegna sono tenuti a procedere al lavaggio e/o disinfezione delle mani al termine della stessa.

11.2 Accesso ai locali da parte degli utenti

Così come previsto dall'**art. 1, comma 1 del DPCM del 7 agosto 2020**, è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico. Per quanto riguarda l'utenza, ai sensi dall'**art. 1, comma 4 del DPCM del 7 agosto 2020**, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

L'accesso ai locali avverrà previo controllo della temperatura da parte di personale individuato e mediante appuntamento e/o contingentazione degli accessi, evitando affollamenti e assembramenti di persone negli uffici, nei corridoio e negli androni.

11.4 Informazione specifica dei dipendenti

La prevenzione in tema di gestione emergenza COVID-19 passa attraverso l'informazione e la formazione dei lavoratori sulle procedure aziendali adottate per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio cui il personale deve attenersi, sulle misure igieniche sanitarie da adottare, sulle modalità di corretto utilizzo dei DPI, anche sulla base dei provvedimenti legislativi e amministrativi già citati e di eventuali nuovi Decreti, Ordinanze e Circolari dei Ministero della Salute, delle Regione e delle altre Autorità Locali, nonché sulle modalità prescritte per la gestione di eventuali contagi e sui numeri informativi e per le segnalazioni.

L'informazione e formazione in materia avverrà, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., distribuendo a ciascun lavoratore uno specifico Opuscolo Informativo e attraverso l'affissione di idonei cartelli informativi e/o specifiche disposizioni.

11.5 Qualità dell'aria in ambienti indoor

Nella situazione emergenziale nella quale ci si trova a vivere ed operare, la qualità dell'aria dei diversi ambienti indoor, sia domestici che lavorativi, assume una rilevante importanza nella protezione, tutela e prevenzione della salute dei cittadini e dei lavoratori.

La qualità dell'aria indoor negli ambienti lavorativi, indipendentemente dagli effetti sulla salute, ha un'importante influenza sulle prestazioni e sul benessere fisico e mentale dei lavoratori (es. aumento/perdita della produttività, della concentrazione, dei tempi di reazione, livello di motivazione e soddisfazione, competenze professionali, riduzione delle giornate di assenza, stress, aumento dei costi sanitari e di assistenza a carico del lavoratore, ecc.).

In riferimento alla prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2, l'Istituto Superiore di Sanità fornisce, nel **Rapporto ISS Covid-19 n. 5/2020 del 23 marzo 2020**, utili indicazioni e raccomandazioni da seguire per mantenere un buon livello di qualità dell'aria all'interno dei locali degli ambienti lavorativi.

Il suddetto **Rapporto**, negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fan coil, o termoconvettori), raccomanda di tenere spenti gli impianti per evitare il possibile ricircolo del virus SARS-CoV-2 in aria.

Poiché è necessario è necessario trovare un adeguato “compromesso” tra la necessità di garantire un adeguato comfort microclimatico all’interno dei luoghi di lavoro (anche con riferimento alle caratteristiche costruttive e materiali impiegati, alle temperature medie stagionali, alla posizione degli edificio e all’esposizione degli stessi) e quella di gestire le attività di prevenzione da mettere in atto all’interno degli edifici/ambienti nel contesto emergenziale dell’epidemia virale SARS-COV-2, soprattutto in vista della stagione estiva e delle temperature min/max raggiungibili, laddove in generale non fosse possibile tenere fermi gli impianti, le indicazioni sono principalmente le seguenti:

- Pulire settimanalmente in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati;
- Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento;
- Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente;
- Garantire un buon ricambio dell’aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti.

Inoltre, il **Rapporto** conferma la necessità di aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell’aria ricircolata dall’impianto. I lavoratori, devono dunque provvedere ad una frequente e regolare areazione dei locali per mezzo di aperture di porte e finestre, sia in orario mattutino che pomeridiano. Laddove si decida per l’impiego degli impianti di climatizzazione, si ritiene, inoltre, opportuno evitare il flusso dell’aria dagli split dall’alto verso il basso e direttamente rivolti verso le persone presenti nell’ambiente, preferendo direzionare le griglie esterne verso l’alto.

13. PRINCIPALI SOLUZIONI TECNICHE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE MESSE IN ATTO

Così come previsto dalla normativa vigente, laddove possibile, ad oggi l'organizzazione continua a fare ricorso alle modalità di lavoro agile per parte delle attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, favorendo così il costante mantenimento delle distanze di sicurezza e il non affollamento degli ambienti di lavoro.

Come previsto dal *Protocollo quadro "Rientro in sicurezza" Ministro per la Pubblica Amministrazione – Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020*, nelle more di una definizione contrattuale specifica del rapporto di lavoro agile, si conviene di attivare il confronto con i soggetti sindacali ai sensi della disciplina contrattuale vigente, al fine di contemperare l'esigenza di pieno riavvio delle attività amministrative, produttive e commerciali e dell'erogazione dei servizi all'utenza, con la necessità di fronteggiare le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica e all'evolversi del suo contesto, anche prevedendo la coerente applicazione degli istituti del rapporto di lavoro previsti dai CCNL vigenti alle attività di lavoro svolte in forma agile.

Qualora vi sia la necessità di adottare regimi di articolazione dell'orario di lavoro giornaliera o settimanale diversi da quelli precedenti all'entrata in vigore delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica, si conviene di favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro dei dipendenti, tenendo conto delle eventuali condizioni peculiari di disagio e di fragilità del personale interessato, ovvero della presenza di patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio, e di quanto previsto relativamente alle condizioni personali o familiari nelle parti normate dai CCNL sull'orario flessibile, adottando misure di flessibilità oraria a beneficio degli stessi, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Il medico competente sarà coinvolto nell'individuazione di eventuali soggetti fragili e nell'individuazione delle idonee misure preventive aggiuntive.

La pulizia dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa dell'utenza è affidata a personale interno al quale sono date specifiche indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle operazioni di pulizie quotidiane e sanificazione periodica.

L'accesso risulta contingentato poiché il ricevimento del pubblico avviene mediante appuntamento e comunque con ingressi scaglionati in modo da evitare l'assembramento di persone all'interno dei luoghi di lavoro.

Al fine del necessario rispetto del distanziamento sociale, i lavoratori sono informati del fatto che, qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, è comunque necessario l'uso di mascherine chirurgiche comunque disponibili in prossimità delle loro postazioni di lavoro.

In tutti gli sportelli di front office abilitati per l'utenza esterna, sono impiegati opportuni pannelli parasoffio modulari trasparenti di idonea lunghezza ed altezza.

L'attesa da parte dell'utenza è consentita nei pianerottoli di accesso agli uffici dei singoli piani in modo da garantire in qualsiasi momento la distanza interpersonale di un metro; per segnalare l'impossibilità dell'uso di postazioni vicine tra di loro, nelle panche con sedute multiple è impiegato del nastro a strisce di colore bianco/rosso o cartelli informativo.

Al fine di evitare assembramenti di persone e favorire il distanziamento sociale, anche in considerazione delle dimensioni di corridoi, androni, pianerottoli di attesa, ecc., è previsto un accesso agli uffici contingentato sulla base di un controllo degli accessi che avviene già all'ingresso principale mediante regolamentazione degli accessi per mezzo di un operatore.

13. APPROFONDIMENTO SU ATTIVITÀ DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

Ai fini dell'applicazione del **punto 4 - Pulizia e Sanificazione in azienda** del *Protocollo Condiviso*, si riporta la definizione normativa, ai sensi dell'**art. 1 del D.M. n. 247/1997**, delle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione, in modo da poter fornire una guida per individuare efficacemente le attività necessarie:

- Attività di Pulizia: *“riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza”*;
- Attività di Disinfezione: *“complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati ed aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni”*.
- Attività di Sanificazione: *“riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo ed il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione ed il rumore”*.

La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche, eventualmente, con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare che si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione.

La disinfezione consiste, invece, nell'applicazione di agenti disinfettanti che sono in grado di ridurre il carico microbiologico in un ambiente o sulle superfici a un valore talmente basso da non essere dannoso per l'uomo.

La **Circolare del 20 febbraio 2019 del Ministero della Salute – Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico**, chiarisce che i *biocidi*, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 528/2012, sono sostanze che distruggono gli organismi nocivi o comunque li rendono innocui mediante processi chimici/biologici, con esclusione dell'azione meccanica o fisica; mentre i *detergenti*, ai sensi dell'art. 2.1 del Regolamento (CE) n. 648/2004, sono prodotti composti da sostanze chimiche che agiscono meccanicamente o fisicamente per la rimozione di “depositi indesiderati” (sporco), esercitano una mera azione meccanica sugli organismi nocivi rimuovendoli fisicamente dalla superficie trattata e, nell'ambito di tale funzione, possono anche esplicare un'azione igienizzante.

La Circolare, inoltre, evidenzia che tutti i prodotti che vantano in etichetta un'azione di disinfezione sono classificabili come prodotti biocidi e sono posti in commercio solo dopo aver avuto una specifica autorizzazione del Ministero della Salute o della Commissione Europea. I prodotti biocidi sopra descritti, commercializzati in Italia, devono obbligatoriamente riportare in etichetta le diciture: *Prodotto Biocida - Autorizzazione del Ministero della Salute o Autorizzazione UE n./../. AUT (ai sensi del Reg. UE n. 528/2012)* oppure *Presidio Medico Chirurgico Registrazione n. ... del Ministero della Salute*.

A proposito di disinfezione, si sottolinea come le **FAQ Covid-19**, disponibili sul sito web del Ministero della Salute, alla domanda **“Quanto tempo sopravvive il nuovo Coronavirus sulle superfici?”** riportano che *“le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è ancora in fase di studio. L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina)”*. (Fonte: <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus>)

Ulteriori informazioni a riguardo sono contenute nel **Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 dell’8 maggio 2020 - Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2** e nel **Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 del 15 maggio 2020 – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento**.

14. APPROFONDIMENTO SULL'USO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Il Rapporto ISS Covid-19 n. 33/2020 del 25 maggio 2020 - Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2, fornisce ulteriori raccomandazioni operative per la gestione dei sistemi di ventilazione e di climatizzazione che possono favorire la movimentazione dell'aria in ambienti *indoor*. In particolare, il rapporto sottolinea come il rischio di contagio associato all'aerosol sia ridotto. Ciononostante, poiché rimane in sospensione a lungo, specie in assenza di adeguato ricambio dell'aria nell'ambiente, costituisce una concreta fonte di rischio.

Gli impianti di climatizzazione e di ventilazione possono mitigare o acuire il rischio di contagio aerogeno. Infatti, la movimentazione dell'aria in ambiente può incrementare la gittata delle gocce o determinare lo spostamento dell'aerosol verso una diversa porzione dell'ambiente, investendo altri occupanti e favorendone il contagio. L'immissione di aria esterna determina una diluizione dei patogeni, riducendo la carica virale media e quindi la probabilità di contagio, mentre il ricircolo può diventare fonte di rischio. Quindi, la gestione dell'impianto di climatizzazione e di ventilazione deve essere adeguata alle caratteristiche dell'impianto e alla modalità d'uso degli ambienti.

Il Rapporto ISS Covid-19 n. 33/2020 propone una metodologia per l'individuazione delle opportune raccomandazioni operative da applicare per la gestione delle diverse tipologie di impianti in relazione al livello di rischio dell'ambiente, calcolato a partire dallo stato di diffusività tra la popolazione del virus e dalla tipologia di occupanti gli ambienti climatizzati.

In particolare, per i luoghi di lavoro in oggetto, è possibile definire la seguente situazione:

- Per quanto riguarda lo stato di diffusività tra la popolazione del virus in Sicilia, sulla base della Tabella 8 del DM Salute del 30/04/2020, la probabilità può essere considerata **BASSA**, come di seguito evidenziato:

Probabilità	Condizione nella Regione/Province Autonome
Molto bassa	Nessun nuovo caso negli ultimi 5 giorni
Bassa	Trend dei casi stabile, $R^*_{t} \leq 1$, nessun aumento di numero o dimensione dei focolai
Moderata	Trasmissione diffusa gestibile con misure locali (cosiddette "zone rosse", accesso controllato)
Alta	Trasmissione diffusa non gestibile con misure locali

- Per quanto riguarda la tipologia di occupanti, considerando la possibilità che, nell'ambiente possa esserci la presenza di persone provenienti da altre Regioni, anche transitoriamente, essa può essere definita come **OCCUPANTI ABITUALI**, ovvero persone che utilizzano l'ambiente in modo continuativo per diversi giorni consecutivi;

- Per quanto riguarda il rischio ambientale che ne consegue, in una situazione nella quale si abbia il rispetto dell'utilizzo di mezzi di barriera o strumenti di protezione individuale ed il mantenimento della distanza fisica, esso può essere considerato **BASSO/MODERATO**, come di seguito evidenziato:

		Probabilità di presenza di un soggetto infetto*			
		Molto bassa	Bassa	Moderata	Alta**
Utilizzo di mascherine con presenza di personale preposto alla vigilanza del corretto utilizzo	1. Ambiente con postazioni assegnate e mobilità limitata a ingresso/uscita. Occupanti abituali, in assenza di nuovi soggetti.	Molto basso	Molto basso	Basso	Moderato
	2. Ambiente con postazioni assegnate e mobilità limitata a ingresso/uscita. Presenza di occupanti occasionali.	Molto basso	Basso	Moderato	Moderato
	3. Ambiente con mobilità libera, nel rispetto della distanza interpersonale. Occupanti abituali, in assenza di nuovi soggetti.	Molto basso	Basso	Moderato	Alto
	4. Ambiente con mobilità libera, nel rispetto della distanza interpersonale. Presenza di occupanti occasionali.	Molto basso	Moderato	Alto	Molto alto
	5. Attività che non consentono il rispetto della distanza interpersonale	Le condizioni di rischio richiedono una specifica valutazione			

Sulla base delle precedenti valutazioni e della tipologia di impianto presente nella sede degli Uffici del Comune di Ribera (*fancoil*), il **Rapporto ISS Covid-19 n. 33/2020** individua le raccomandazioni operative per l'appropriato utilizzo di un impianto di climatizzazione in ambienti non sanitari né ospedalieri:

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	RISCHIO MODERATO
Ventilconvettore o similare in ambiente con un solo occupante	Esercizio ordinario
Ventilconvettore o similare in ambiente con più occupanti, uno per volta	Esercizio a velocità (portata) ridotta che garantisca una velocità in ambiente inferiore a 2 m/s
Ventilconvettore o similare in ambiente con più occupanti	Esercizio a velocità (portata) ridotta che garantisca una velocità in ambiente inferiore a 1 m/s

I lavoratori, nel corso dei sopralluoghi, sono stati informati circa la necessità di provvedere ad una frequente e regolare areazione dei locali per mezzo di aperture di porte e finestre, sia in orario mattutino che pomeridiano.

Al fine di mantenere la separazione tra gli ambienti, si raccomanda che le porte interne all'edificio siano mantenute chiuse.

È opportuno evitare il flusso dell'aria dagli split dall'alto verso il basso e direttamente rivolti verso le persone presenti nell'ambiente, preferendo direzionare le griglie esterne verso l'alto.

15. APPROFONDIMENTO SU D.P.I. DELLE VIE AEREE E MASCHERINE CHIRURGICHE

Le mascherine presenti oggi in commercio possono essere distinte in due categorie: Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e Dispositivi Medici (comunemente chiamate Mascherine Medicali o Chirurgiche).

In un contesto non emergenziale, ai fini dell'immissione sul mercato, gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 149:2009 e certificati CE ai sensi della Direttiva 89/686/CEE. Nel caso specifico, il tipo di maschere filtranti consigliate per la protezione da agenti biologici aerodispersi sono quelle di classe FFP2 (con efficienza filtrante del 92%) o di classe FFP3 (con efficienza filtrante del 98%), di norma utilizzate in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol).

Per le mascherine medicali, ai fini dell'immissione sul mercato, è necessario la conformità alla norma tecnica UNI EN 14683:2019 e certificate CE ai sensi della Direttiva 93/42/CEE. Esse hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamina l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi.

L'art. 16, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, stabilisce che *"...per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9"*.

Il successivo **comma 2**, invece, stabilisce che *"ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio"*. In deroga, è dunque possibile utilizzare, a scopo precauzionale, mascherine filtranti che per la loro destinazione non si configurano né come Dispositivi Medici né come DPI, a patto che i produttori garantiscano che le stesse non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori. (Fonte: **Circolare del Ministero della Salute n. 0003572 del 18/03/2020**).

L'emergenza COVID-19 porta al limite delle capacità l'intera filiera produttiva delle maschere protettive, quelle intese come dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie. La nuova domanda di questi prodotti non è commisurata alla produzione realizzabile nel breve periodo e si assiste all'accesso a dispositivi che fino a ieri appartenevano a mercati diversi, soggetti a certificazioni che non erano accettate nel mercato europeo.

In particolare, oggi, anche sul mercato italiano arrivano prodotti che rispondono ufficialmente a certificazioni non europee, come l'americana NIOSH-42CFR84 che certifica i facciali filtranti in classe **N95** o cinesi come la GB2626-2006 che certifica le maschere **KN95**, corrispondenti ad una capacità filtrante classificata secondo lo standard europeo in FFP2.

15.1 Come indossare e rimuovere una mascherina chirurgica

Al fine di non comprometterne l'efficacia, nell'indossare la mascherina chirurgica monouso è necessario osservare alcune norme igieniche fondamentali:

1. Lavarsi le mani **prima** di toccare la mascherina per non rischiare di infettarla e annullarne l'effetto protettivo;
2. Passare le dita attraverso gli elastici e far aderire la mascherina al viso, facendo passare la parte superiore **sopra il naso** e la parte inferiore **sotto al mento**;
3. Mettere gli elastici sulle orecchie e tirare la maschera dai bordi superiore e inferiore in modo da aprire completamente le pieghe;
4. Per una migliore aderenza, modellare il rinforzo sopra il ponte del naso anche per ridurre al minimo il passaggio d'aria;
5. Togliere la maschera afferrando gli elastici e togliendoli dalle orecchie. Smaltire la maschera dopo l'uso e lavare accuratamente le mani.

Toccare la mascherina in meno possibile mentre la si indossa, evitando di abbassarla al di sotto di naso e bocca poiché si potrebbe intaccarne la struttura e perdere l'efficacia della protezione.

15.2 Come indossare e rimuovere un mascherina filtrante

Al fine di non comprometterne l'efficacia, nell'indossare una mascherina filtrante monouso del tipo, per esempio, FFP2 è necessario osservare alcune norme igieniche fondamentali:

1. Prima di indossare la mascherina bisogna lavare le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
2. Tenere la mascherina in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano;
3. Posizionare la mascherina sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l'alto;
4. Posizionare l'elastico superiore sulla nuca. Posizionare l'elastico inferiore attorno al collo al di sotto delle orecchie. Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettono il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore;
5. Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso. Premere lo stringinaso e modellarlo muovendosi verso le sue estremità. Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché può causare una diminuzione della protezione respiratoria.

Per togliere la mascherina, è necessario:

1. Con entrambe le mani, sollevare prima l'elastico inferiore (quello che tiene legata la parte del mento), di modo che la mascherina non cada in avanti;
2. Successivamente, con una mano si solleva l'elastico superiore mentre con l'altra si sostiene la mascherina all'altezza dello stringinaso per evitare che cada;
3. Inserirla in un sacchetto chiuso prima di buttarla e lavare di nuovo le mani.

16. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE MANI [Fonte: <http://www.salute.gov.it/>]

L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) sottolinea che i guanti sono dispositivi di protezione individuale utili a prevenire le infezioni, ma devono essere utilizzati in modo corretto e soprattutto **non devono sostituire il fondamentale lavaggio delle mani**, uno dei principi cardini nel contrasto alla COVID-19.

L'uso dei guanti, infatti, come quello delle mascherine, aiuta a prevenire le infezioni ma solo a determinate condizioni. Diversamente, il dispositivo di protezione può diventare un veicolo di contagio.

I guanti possono essere utilizzati a patto che:

- Non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e per 60 secondi;
- Siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati;
- Come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi;
- Siano eliminati al termine dell'uso;
- Non siano riutilizzati.

I guanti sono classificati da specifiche direttive europee che li suddividono in base a norme tecniche (UNI EN 420, UNI EN 421 etc etc). Esattamente come per le mascherine FFP2 ed FFP3, si tratta di prodotti destinati agli specialisti e non per le persone comuni che vogliono proteggersi dal coronavirus, che devono fare riferimento ai classici guanti monouso.

16.1 Come indossare i guanti

1. Prima di indossare i guanti, è necessario sempre lavarsi le mani (con acqua e sapone per 60 secondi o con una soluzione disinfettante alcolica, almeno al 75 per cento);
2. Una volta che ci si accinge a metterseli, controllare che siano della giusta misura: né troppo stretti (rischiano di rompersi), né troppo larghi (rischiano di non isolarti);
3. Verificare che non siano difettosi o già bucati;
4. Indossali facendo sì che coprano bene anche il polso.

Mentre si indossano i guanti monouso, non toccarsi mai la bocca, il naso e gli occhi.

16.2 Come rimuovere i guanti

Dal momento che la superficie esterna degli stessi è potenzialmente contaminata, non bisogna toccarla mai. Qualora lo si facesse inavvertitamente, provvedere a igienizzarsi le mani con i gel ad hoc o a lavarsi bene le mani, il prima possibile

1. Procedere a sfilare il primo guanto aiutandosi con l'altra mano: "pizzicare" con indice e pollice un lembo del guanto vicino al bordo (quello che sta verso il polso), sollevarlo e infilarci il dito medio (della stessa mano utilizzata da indice e pollice) e tirare leggermente, ruotando la mano del

- primo guanto. Dunque, fare lo stesso con l'altro guanto/altra mano in modo reciproco;
2. Tirare verso l'intero, a sé, le due mani, facendo appunto "forza" con i due medi: in questo modo, facendo scivolare tutte le altre dita, i guanti si sfilano capovolgendosi. Ciò significa che la superficie contaminata rimane all'interno
 3. Buttare i guanti nel cestino dei rifiuti poiché non vanno mai riutilizzati;
 4. È di fondamentale importanza lavarsi immediatamente le mani.



17. NUMERI UTILI

In caso di sintomi o dubbi, è necessario rimanere in casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiamare al telefono il proprio medico di famiglia, il proprio pediatra o la guardia medica. Oppure chiamare il numero verde regionale.

Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia:

•	BASILICATA	800 99 66 88
•	CALABRIA	800 76 76 76
•	CAMPANIA	800 90 96 99
•	EMILIA-ROMAGNA	800 033 033
•	FRIULI VENEZIA GIULIA	800 500 300
•	LAZIO	800 11 88 00
•	LOMBARDIA	800 89 45 45
•	MARCHE	800 93 66 77
•	PIEMONTE	800 19 20 20
•	PROVICIA AUTONOMA DI TRENTO	800 867 399
•	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	800 751 751
•	PUGLIA	800 713 931
•	SARDEGNA	800 311 377
•	TOSCANA	800 55 60 60
•	UMBRIA	800 63 63 63
•	VAL D'AOSTA	800 122 121
•	VENETO	800 462 340

Per la SICILIA, il numero verde regionale al quale rivolgersi è **800 45 87 87**.

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus sono:

•	NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ DEL MINISTERO DELLA SALUTE	1500
•	NUMERO UNICO DI EMERGENZA	112
•	SUPPORTO PSICOLOGICO COVID-19	800.833.833
•	NUMERO ROSA ANTIVIOLENZA E ANTI STALKING	1522

ALLEGATI



[SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS](http://salute.gov.it/nuovocoronavirus)



A2. INFORMAZIONI SUI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE [Fonte: <http://www.salute.gov.it/>]

Lavati spesso le mani

Il lavaggio delle mani è una misura semplice ma fondamentale per la prevenzione e protezione dal rischio biologico. Le mani sono uno dei veicoli principali di trasferimento di patogeni da un campione all'operatore oppure da un operatore all'altro e/o all'ambiente.

Gli operatori possono raccogliere germi sulle loro mani per contatto con la cute integra, con i campioni biologici, con le attrezzature o le superfici di lavoro. Le mani sono, inoltre, di per sé un'importante fonte di contaminazione di microrganismi (flora batterica transitoria e flora batterica residente della cute).

Una corretta igiene delle mani serve quindi a rimuovere ed eliminare rapidamente dalle mani eventuali agenti biologici disseminati che da qui potrebbero facilmente essere introdotti nell'organismo, e a bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti biologici stessi.

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione.

Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%), da applicare con movimenti analoghi al lavaggio mani con acqua e sapone, seguendo le istruzioni del fabbricante circa la quantità di prodotto da usare ed il tempo di azione.

Inoltre, si ricorda che l'eventuale uso dei guanti non sostituisce l'igiene delle mani.

Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

Evita abbracci e strette di mano. Evita l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva.

Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate. Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo.

Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

Se hai un'infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci all'interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa una mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto.

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico

Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l'uso dei farmaci antivirali prevenga l'infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Il SARS-CoV-2 è, per l'appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o trattamento, a meno che non subentrino co-infezioni batteriche.

Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è ancora in fase di studio. L'utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il nuovo virus (SARS-CoV-2) sulle superfici annullando la sua capacità di infettare le persone. Per esempio, è possibile utilizzare disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'0,5% (candeggina).

Ricorda di disinfettare sempre gli oggetti che usi frequentemente (il tuo telefono cellulare, gli auricolari o un microfono) con un panno inumidito con prodotti a base di alcol o candeggina (tenendo conto delle indicazioni fornite dal produttore) - Fonte: ISS

I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici. A tutt'oggi non abbiamo alcuna evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possano trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).

Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia come cani e gatti possano essere infettati dal virus. Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da compagnia.

Se hai sintomi simili all'influenza resta a casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici, ma contatta il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o i numeri regionali

In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale (Sicilia: 800 45 87 87).

A3. SCHEDA INFORMATIVA LAVAGGIO MANI [Fonte: <http://www.salute.gov.it/>]

Lavare frequentemente le mani è importante, soprattutto quando trascorri molto tempo fuori casa, in luoghi pubblici. Il lavaggio delle mani è particolarmente importante in alcune situazioni, ad esempio:

PRIMA DI

- mangiare
- maneggiare o consumare alimenti
- somministrare farmaci
- medicare o toccare una ferita
- applicare o rimuovere le lenti a contatto
- usare il bagno
- cambiare un pannolino
- toccare un ammalato

DOPO

- aver tossito, starnutito o soffiato il naso
- essere stati a stretto contatto con persone ammalate
- essere stati a contatto con animali
- aver usato il bagno
- aver cambiato un pannolino
- aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova
- aver maneggiato spazzatura
- aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc.
- aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.)
- aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale da aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema, ecc.

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un'adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una azione meccanica. Per l'igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani (hand sanitizers), a base alcolica. Si ricorda che una corretta igiene delle mani richiede che si dedichi a questa operazione non meno di 40-60 secondi se si è optato per il lavaggio con acqua e sapone e non meno di 30-40 secondi se invece si è optato per l'uso di igienizzanti a base alcolica. Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. Se si usano frequentemente possono provocare secchezza della cute. In commercio esistono presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione battericida, ma bisogna fare attenzione a non abusarne. L'uso prolungato potrebbe favorire nei batteri lo sviluppo di resistenze nei confronti di questi prodotti, aumentando il rischio di infezioni.



Ministero della Salute

Previene le infezioni con il corretto lavaggio delle mani



Ministero della Salute

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
Ufficio 2

stampa
Centro Stampa Ministero della Salute

Finito di stampare nel mese di gennaio 2020

www.salute.gov.it

con acqua e sapone

occorrono 60 secondi

- 1 Bagna bene le mani con l'acqua
- 2 Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 3 Friziona bene le mani palmo contro palmo
- 4 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 5 Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
- 6 Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
- 7 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8 Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 9 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 10 Sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
- 11 Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
- 12 Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto

con la soluzione alcolica


occorrono 30 secondi

- 1 Versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 2 Friziona le mani palmo contro palmo
- 3 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 4 Friziona bene palmo contro palmo
- 5 Friziona bene i dorsi delle mani con le dita
- 6 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 7 Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 9 Una volta asciutte le tue mani sono pulite

 **Come lavarsi le mani con acqua e sapone?** 

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

 Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**

0  Bagna le mani con l'acqua

1  applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

2  friziona le mani palmo contro palmo

3  il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

4  palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

5  dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

6  frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

7  frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa

8  Risciacqua le mani con l'acqua

9  asciuga accuratamente con una salvietta monouso

10  usa la salvietta per chiudere il rubinetto

11  ...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE
PATIENT SAFETY

WHO acknowledges the Hôpital Universitaire de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.
October 2006, version 1.

 **World Health Organization**

All necessary precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. No liability is accepted by the World Health Organization for damages or consequences in any form.

Ministero della Salute

ccm
Comunicazione per la Campagna di Comunicazione

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?

**USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!**

Durata dell'intera procedura: **20-30 secondi**

1a Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

1b frizionare le mani palmo contro palmo

2 frizionare le mani palmo contro palmo

3 il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

4 palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

5 dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

6 frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

7 frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa

8 ...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE
for PATIENT SAFETY

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.
October 2010, version 1

World Health Organization

All worldwide provisions have been verified by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind and without endorsement or approval. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

COSA FARE IN CASO DI DUBBI

1. Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione?

Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto, dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da nuovo coronavirus.

2. Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare?

Se negli ultimi 14 giorni sei stato a stretto contatto con una persona infetta da COVID-19 o sei stato in un'area a rischio oppure hai lavorato in una struttura sanitaria con pazienti COVID-19, resta in casa e chiama il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica.

3. Dopo quanto tempo devo chiamare il medico?

Subito. Se ritieni di essere contagiato, chiama appena avverti i sintomi di infezione respiratoria, spiegando i sintomi e i contatti a rischio.

4. Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, cosa devo fare?

Chiama uno dei numeri di emergenza indicati sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

5. Posso andare direttamente al pronto soccorso o dal mio medico di famiglia?

No. Se accedi al pronto soccorso o vai in un ambulatorio senza prima averlo concordato con il medico potresti contagiare altre persone.

6. Come posso proteggere i miei familiari?

Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati regolarmente le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica) e mantieni pulito l'ambiente. Se pensi di essere infetto indossa una mascherina chirurgica, resta a distanza dai tuoi familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune.

7. Dove posso fare il test?

I test vengono eseguiti unicamente in laboratori del Servizio Sanitario Nazionale selezionati. Se il tuo medico ritiene che sia necessario un test ti fornirà indicazioni su come procedere.

8. Dove trovo altre informazioni attendibili?

Segui solo le indicazioni specifiche e aggiornate dei siti web ufficiali, delle autorità locali e della Protezione Civile.

9 marzo 2020

ISTRUZIONI PER INDOSSARE LA MASCHERA



1
Passa le dita attraverso gli elastici. Lo stick per il naso dovrebbe essere sopra. Posiziona la maschera sul naso e sulla bocca.



2
Metti gli elastici sulle orecchie. Tirare la maschera dai bordi superiore e inferiore per aprire completamente le pieghe. Ciò garantirà la massima protezione del viso e minimizzerà il numero di strati attraverso devi respirare.



3
Indossa e forma il rinforzo sopra il ponte del naso per ridurre al minimo il passaggio d'aria.



4
Togliti la maschera afferrando gli elastici e togliendoli dalle orecchie. Non toccare la maschera durante la rimozione, poiché potrebbe contenere germi. Smaltire la maschera dopo l'uso. Lavati accuratamente le mani.

COME INDOSSARE UN FACCIALE FILTRANTE FFP1, FFP2, FFP3

MODALITÀ D'INDOSSAMENTO ED UTILIZZO GENERICHE

NOTA: fare riferimento alle specifiche istruzioni fornite con i prodotti per maggiori dettagli

UNA VALIDA PROTEZIONE SI OTTIENE SOLO SE IL DISPOSITIVO È INDOSSATO CORRETTAMENTE.
SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ D'INDOSSAMENTO E VERIFICARE LA TENUTA AL VOLTO DEL DISPOSITIVO COME ILLUSTRATO.



1
Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano.



2
Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l'alto.



3
Posizionare l'elastico superiore sulla nuca.
Posizionare l'elastico inferiore attorno al collo al di sotto delle orecchie.

NOTA: Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettano il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore.



4
Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso.
Premere lo stringinaso e modellarlo muovendosi verso le sue estremità.
Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché può causare una diminuzione della protezione respiratoria.



5
La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell'area di lavoro.
Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione all'interno del respiratore dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o la tensione degli elastici e ripetere la prova.
Per respiratori con valvola: coprire il respiratore con le mani, inspirare rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta sul volto.



ASSOSISTEMA



ASSOSISTEMA
SAFETY

A9. ESEMPI DI CARTELLI INFORMATIVI DA ESPORRE NEI LUOGHI DI LAVORO



A10. SCHEDA INFORMATIVA PER ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

In ottemperanza alla normativa vigente nonché ai fini dell'applicazione del proprio "Protocollo Aziendale Interno di Sicurezza Anti Contagio da Virus "Sars-Cov-2", con la presente, si informa il proprio personale e tutti gli utenti che hanno necessità di accedere ai luoghi di lavoro, circa alcune le disposizioni delle Autorità, ad oggi vigenti, atte al contrasto e al contenimento del suddetto virus.

- ❖ Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.

- ❖ Non poter fare ingresso o poter permanere nei locali, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

- ❖ Non poter fare ingresso o poter permanere nei locali da parte di chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

- ❖ Indossare mascherine chirurgiche o di comunità per l'accesso ai locali, procedere all'igienizzazione delle mani con i gel messi a disposizione e rispettare la distanza interpersonale di un metro con gli operatori.

- ❖ Informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di Lavoro e/o il proprio Dirigente e/o l'Ufficio Personale della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e di indossare idonea mascherina chirurgica.

- ❖ A tutti i fornitori è fatto anche l'obbligo di avvisare prima di entrare nei locali ed attendere le istruzioni del personale preposto. Per le eventuali necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

- ❖ NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER EMERGENZA COVID-19: **1500**

A11. SCHEDA INFORMATIVA PER FRUIZIONE LOCALI COMUNI

In ottemperanza alla normativa vigente nonché ai fini dell'applicazione del proprio "Protocollo Aziendale Interno di Sicurezza Anti Contagio da Virus "Sars-Cov-2", con la presente, si informano tutti coloro che hanno le necessità di fruire dei locali comuni (distributori di bevande e/o snack, sale di attesa, ecc.) della necessità di osservare le seguenti disposizioni.

- ❖ Lavarsi/Disinfettarsi le mani prima di accedere al locale o alla zona comune.

- ❖ Permanere all'interno del locale o nella zona comune per lo stretto tempo necessario.

- ❖ Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

- ❖ Mantenere permanentemente il locale areato.

- ❖ NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER EMERGENZA COVID-19: **1500**

A12. INFORMATIVA DEL DATORE DI LAVORO A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE

Negli ultimi mesi, in piena emergenza mondiale legata alla diffusione del contagio da nuovo coronavirus, si stanno susseguendo una serie di disposizioni delle Autorità competenti che individuano misure per il contrasto e il contenimento del suddetto virus.

Il Dirigente del I e del II Settore, nella sua qualità di Datore di Lavoro, nell'ambito delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in applicazione alle prescrizioni contenute nell' "Addendum al DVR riguardante l'emergenza COVID-19",

VISTE

- Le disposizioni normative adottate per far fronte alle esigenze di prevenzione e contenimento del contagio;
- Nella consapevolezza che il rispetto delle regole costituisce una precisa responsabilità individuale e sociale e che la loro applicazione costituisce protezione per sé stessi e per tutti i lavoratori presenti nei luoghi di lavoro afferenti agli Uffici del Comune di Ribera;
- Considerato che è presupposto necessario e indispensabile per l'accesso ai luoghi di lavoro afferenti agli Uffici del Comune di Ribera che il personale sia stato informato e abbia preso visione delle misure emanate dalle competenti autorità sanitarie a tutela della salute pubblica;

INFORMA

- Che vi è l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- Che non è possibile fare ingresso o di poter permanere in azienda, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- Che, ai sensi della normativa vigente, è precluso l'accesso in azienda a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- Che l'ingresso di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza;
- Che, nel fare accesso nei luoghi di lavoro afferenti agli Uffici del Comune di Ribera, al fine di

limitare la diffusione del contagio è, inoltre, necessario porre il massimo impegno nel rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità, nonché di quelle individuate dal Datore di Lavoro (contenute nell'Addendum al DVR riguardante l'emergenza COVID-19); in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene. A tal fine, si distribuisce in allegato alla presente un Opuscolo Informativo circa le misure e le raccomandazioni da seguire nel contesto dell'emergenza COVID-19 alle quali sarà necessario scrupolosamente attenersi.

Al fine di tutelare la Vs salute e sicurezza, nonché contribuire a limitare la diffusione del contagio tra la popolazione in generale, si invitano tutti i lavoratori a **informare tempestivamente e responsabilmente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa**, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

A tal proposito si segnala che il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine; non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Tali dati saranno comunque trattati in accordo alla disciplina privacy vigente.